

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI

Dopo aver dato agli artigiani il loro statuto giuridico (1), il Parlamento venne incontro ad una delle aspirazioni più vive della categoria. quella dell'assicurazione contro le malattie. In verità, la cosa non si presentava di facile attuazione, soprattutto per il problema del finanziamento, dato il basso reddito della categoria, da una parte, e la mancanza di datori di lavoro, su cui riversare parte dell'onere assicurativo, dall'altra.

Ma Governo e Parlamento, convinti della necessità di rendere finalmente giustizia ad una categoria così benemerita, superarono questa difficoltà finanziaria, ponendo i 3/5 dell'onere assicurativo a carico dello Stato, come già si era fatto per l'assicurazione malattia dei coltivatori diretti (2). L'esempio dei coltivatori diretti fu anche imitato nell'affidare alla categoria l'autogoverno, l'amministrazione e la responsabilità delle nuove Mutue artigiane, come apparirà dalla esposizione seguente, desunta dalla Legge 23 dicembre 1956, n. 1533 e dal D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 (3).

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA PER GLI ARTIGIANI

1) Obbligatorietà dell'assicurazione (L. art. 1; D. art. 3).

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani (4) e loro familiari, eccetto quelli che abbiano diritto all'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo (salvo il diritto di cooptare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa con la presente legge).

Il diritto di opzione può essere esercitato, quando l'artigiano notifica alla Commissione provinciale per l'artigianato il nominativo proprio e quello dei suoi familiari. Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente a tale notifica, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro la data del 15 agosto di ogni anno, ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata.

Una volta esercitata, la opzione è irretrattabile per la durata dell'anno solare in corso. Può essere mutata, a richiesta dell'interessato, entro i termini previsti dal comma precedente.

(1) Cfr. *Aggiorn. Sociali*, (luglio) 1957, pp. 439-446.

(2) Legge 22 novembre 1954, n. 1136, in *Gazz. Uff.*, 13 dicembre 1954, n. 285 e *Aggiorn. Sociali*, (gennaio) 1955, pp. 34-40.

(3) Cfr. *Gazz. Uff.* 18 gennaio 1957, n. 16 e 4 maggio 1957, n. 113. Nella nostra esposizione distingueremo gli articoli dei due documenti, facendoli precedere dalla lettera L. se sono tolti dalla Legge 23 dicembre 1956, dalla lettera D. se sono tolti dal D.P.R. 18 marzo 1957.

(4) Sono considerati come artigiani i titolari d'impresa che abbiano i requisiti indicati dagli articoli 1-3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (cfr. *Aggiorn. Sociali*, luglio 1957, pp. 439 sgg).

2) Compilazione degli elenchi nominativi degli assistibili (L. art. 2; D. art. 2).

La Commissione provinciale per l'artigianato deve compilare e tenere aggiornati — divisi per Comune — gli elenchi nominativi di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico, soggetti all'assicurazione obbligatoria, tenendo distinti i titolari d'impresa dalle altre persone assistibili.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, gli artigiani sono tenuti a notificare alla Commissione provinciale per l'artigianato:

- a) il loro nominativo e quello dei familiari a carico;
- b) il nominativo dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda, e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria per nessun altro titolo, ed i rispettivi familiari a carico.

Inoltre, gli artigiani sono tenuti a notificare anche la cessazione della loro attività artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti per la loro categoria, nonché le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera b).

Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento. Qualora comporti la cancellazione dagli elenchi assicurativi, la stessa ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso alla data in cui l'evento si è verificato. In caso di morte dell'artigiano, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le notifiche devono essere presentate direttamente alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria della Commissione o il segretario comunale dovranno rilasciare ricevuta della presentazione della notifica.

3) Ruoli di riscossione dei contributi (L. art. 3).

A. La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi sopra ricordati, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi, dovuti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo. I ruoli sono resi esecutori dell'Intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

B. E' data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale, entro il 15 settembre di ogni anno, di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Prefetto. In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno, sotto pena di un aumento del 10% del contributo stesso.

C. Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari che lavorano nella sua azienda, salvo il diritto di rivalsa.

4) Ricorsi in materia di contributi e di iscrizioni negli elenchi
(L. art. 3-4).

A. Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la impostazione e lo sgravio dei contributi. Contro la decisione delle Mutue provinciali, entro 30 giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale dell'artigianato, che decide in via definitiva.

B. La Commissione provinciale dell'artigianato, integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti degli artigiani, membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide anche sui ricorsi contro la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi, ricordata sopra. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

C. Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi, ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

D. Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni e le loro decisioni sono definitive.

5) Persone assistibili (L. art. 5).

A. Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi « familiari a carico »;

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi « familiari a carico ».

B. La legge precisa che sono considerati « familiari a carico »:

a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, e senza limiti d'età, se permanentemente inabili al lavoro;

c) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno, e la matrigna, purchè viventi a carico, abbiano superata rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti d'età, se permanentemente inabili al lavoro;

d) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

C. Queste « precisazioni » vengono ulteriormente completate dai seguenti rilievi:

a) Sono equiparati ai figli, gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati ai genitori le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati;

b) sono considerati permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria;

c) alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio, è consentito il diritto all'assistenza per un anno, sempre che non venga a godere di assistenza per altro titolo.

6) Prestazioni dovute agli artigiani e loro familiari (L. art. 6).

A. Agli artigiani e ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

a) l'assistenza ospedaliera;

b) la assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;

c) l'assistenza ostetrica.

B. Inoltre, ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni, l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica, ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa, secondo le modalità e i limiti che saranno fissati da apposito regolamento.

C. Restano escluse dall'assistenza le malattie, che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazioni obbligatorie. Tuttavia, le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza anche in questi casi, finchè non sia accertato quale ente debba assumere l'onere dell'assistenza in questione.

D. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria, devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco, distinto da quello dei medici specialisti.

E. Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia, tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica, con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici, iscritti negli elenchi, sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza, decidono i rispettivi organi centrali.

ORGANI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE

Per la gestione delle forme assicurative, ricordate nei paragrafi precedenti, in ogni provincia è istituita una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani. Le Casse mutue provinciali

sono riunite in una **Federazione nazionale** delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale hanno **personalità giuridica di diritto pubblico**, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e godono tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

1) **Assemblea generale** (L. artt. 9-10).

A. Gli artigiani, iscritti nei ruoli come titolari di impresa, eleggono, a scrutinio segreto, nelle **assemblee locali**, uno o più delegati, in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazioni pari o superiore a venti. Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida, qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, e, a parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

B. L'Assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale. Ciascun delegato deve intervenire **personalmente** e votare a scrutinio segreto per non più di sei nominativi. **Risultano eletti** i candidati che ottengano il maggior numero di voti, e, a parità di voti, prevale il più anziano di età.

C. L'Assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni tre anni, e si riunisce, di norma, una volta all'anno, e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.

D. I compiti dell'Assemblea della Cassa mutua provinciale sono i seguenti:

- a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il **bilancio preventivo** dell'esercizio seguente, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il **conto consuntivo** dell'anno precedente;
- b) eleggere i **componenti** del Consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il **Consiglio dei sindaci** con votazione diretta e segreta;
- d) approvare gli **eventuali contributi suppletivi** per le erogazioni delle assistenze;
- e) approvare il **regolamento delle prestazioni**, predisposto dal Consiglio centrale.

2) Il Consiglio di amministrazione (L. art. 11).

A. La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di 13 membri, di cui:

- a) nove rappresentanti degli artigiani, eletti dall'Assemblea;
- b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiane;
- c) uno nominato dalla Commissione provinciale dell'artigianato;
- d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

B. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che deve essere uno dei nove rappresentanti, eletti dalla Assemblea, e il vicepresidente.

C. Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

D. Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre, entro il mese di novembre, il *bilancio preventivo* dell'esercizio seguente, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il *conto consuntivo* dell'anno precedente;

b) deliberare sulle *modalità di erogazione* delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali *contributi suppletivi* per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la *costruzione*, l'*acquisto* e la *alienazione* di immobili;

e) accettare *donazioni e legati* a favore della Cassa;

f) deliberare sulle *convenzioni* da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della Mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali;

l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi, da sottoporre all'approvazione dell'Intendente di finanza;

n) procedere all'assunzione e al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari;

o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

E. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive, qualora non pervenga comunicazione sospensiva o con-

traria da parte della Federazione nazionale, entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

F. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale, per l'eventuale invito al riesame, e divengono esecutive, qualora siano confermate in seconda deliberazione.

3) Il Presidente del Consiglio di amministrazione (L. artt. 11-13)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere uno dei nove Consiglieri eletti dall'Assemblea. Egli ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi, sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del medesimo, salvo l'obbligo di sottoporli alla sua ratifica nella riunione immediatamente successiva.

4) Il Collegio dei sindaci (L. art. 14).

Il Collegio sindacale per il controllo della Cassa mutua provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

ORGANI CENTRALI DI AMMINISTRAZIONE

1) L'Assemblea nazionale (L. art. 15).

A. L'Assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno, e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale, o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

B. All'Assemblea nazionale spetta:

- a) approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria, nonché il conto consuntivo;
- b) eleggere, ogni tre anni, 11 membri del Consiglio centrale;
- c) eleggere, ogni tre anni, i vicepresidenti del Consiglio centrale, nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

C. Nel caso che il Presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'Assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

2) Il Consiglio centrale della Federazione nazionale (L. artt. 16-17).

A. Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

- a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col

Ministro dell'industria e del commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiane;

- b) da due vicepresidenti, eletti dall'Assemblea nazionale;
- c) da 11 consiglieri, eletti dall'Assemblea nazionale;
- d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato;
- e) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale, nominati rispettivamente dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'industria e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

B. Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore centrale della Federazione e un medico scelto dal Consiglio stesso, fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

C. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

D. Spetta al Consiglio centrale:

- a) deliberare sul *bilancio preventivo* ed esaminare il *conto consuntivo* da sottoporre all'Assemblea nazionale;
 - b) approvare il *piano di ripartizione* tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale;
 - c) predisporre, entro tre mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il *regolamento delle prestazioni* obbligatorie;
 - d) stabilire le *direttive* in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa, gestite dalle Casse mutue provinciali;
 - e) approvare il *regolamento del personale* della Federazione e delle Casse mutue di malattia;
 - f) stabilire il *collegamento della Federazione* con gli Istituti di assicurazione e di malattia;
 - g) decidere sull'*impiego dei fondi*, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati, a favore della Federazione;
 - h) procedere alla *nomina del direttore centrale* della Federazione.
- Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) ed h), sono soggette all'approvazione del Ministero del Lavoro.

3) La Giunta centrale (L. art. 16 e 18).

A. La Giunta centrale è eletta dal Consiglio centrale, ed è composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro membri del Consiglio stesso.

B. Spetta alla Giunta centrale:

- a) esaminare i *bilanci* da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;
- b) sovrintendere al *funzionamento della Federazione nazionale* ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;
- c) stabilire i *criteri generali* per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;
- d) decidere, in via definitiva, sui *ricorsi degli assicurati* in materia di prestazioni;
- e) stipulare *convenzioni ed accordi* a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un *commissario*, in caso di vacanza del Consiglio direttivo, ovvero, se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

g) approvare, nei termini previsti, le *deliberazioni* adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale.

C. In caso d'urgenza, la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo l'obbligo di sottoporglieli a ratifica nella riunione immediatamente successiva.

4) Il Presidente centrale (L. art. 19).

A. Il Presidente centrale viene eletto dal Consiglio centrale, ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi, e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale. In caso d'urgenza, egli può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, salvo lo obbligo di sottoporglieli per la ratifica nella riunione immediatamente successiva.

B. Il Presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

5) Il Collegio sindacale (L. art. 20).

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.

6) Il Direttore centrale (L. art. 21).

Il direttore centrale è nominato dal Consiglio centrale, sovrintende al funzionamento tecnico e alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale, ne risponde al presidente, e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e della Giunta centrali.

DISPOSIZIONE PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE (L. art. 22).

A. La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali è effettuata dai presidenti, anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

B. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti po-

sti all'ordine del giorno, e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

C. Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

D. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

E. Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il Presidente nazionale e per i Presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI (L. art. 23).

A. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'assicurazione malattia degli artigiani, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale, e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole province, in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

B. Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere b) e c) a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune.

C. Il contributo dello Stato è versato alla Federazione nazionale in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali, in base al numero dei rispettivi assicurati.

D. Entro cinque anni le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale, potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani.